



REGIONE CALABRIA

SETTORE 1 - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Repertorio N°. 5168 DEL 18/11/2025

Natura: CONVENZIONE

Oggetto: APPALTO SPECIFICO N. 13 INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA FORNITURA DEI FARMACI A-PHT DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CONVENZIONE LOTTI 519 - 520.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

REGIONE



CALABRIA



S.U.A. Calabria

Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante

CONVENZIONE

LOTTI 519 - 520

APPALTO SPECIFICO N. 13 INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA FORNITURA DEI FARMACI A-PHT DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TRA

LA REGIONE CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE della Regione Calabria codice fiscale 02205340793, di seguito denominata, nel presente atto, semplicemente "S.U.A." in persona dell'Avv. Roberta Porcelli, nata a Catanzaro (CZ) il 18/01/1964, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'impresa **PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO**, con sede legale in TRAVAGLIATO (BS) VIA DEL COMMERCIO 5 cap 25039 - partita IVA/ C.F 03542760172 in persona del Sig. Gianpiero De Mestria, nato a Bari il 26/08/1966, nella qualità di Presidente del CDA e Rappresentante Legale della società, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con atto di nomina del 07/09/2000, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Fornitore".

PREMESSO CHE

- Con DDG n. 5917 del 30/04/2024 e successivo DDG n. 10222 del 18/07/2024, il Dipartimento Salute e Welfare ha approvato gli atti di gara per la fornitura di farmaci A-PHT destinati alle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria;
- con Decreto Dirigenziale n.11328 del 02/08/2025, la SUA ha indetto l'“*Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria per la fornitura di farmaci A-PHT destinati alle Aziende del sistema sanitario della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione*”, nell'ambito dello SDA CONSIP, suddiviso in 651 lotti per un importo a base d'asta triennale pari a € 1.445.558.849,42061 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un valore massimo complessivo stimato dell'appalto comprensivo di opzioni, pari a € 1.975.597.094,20 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso;
- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 con l'affidamento della fornitura mediante Convenzione



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

all'operatore economico primo in graduatoria;

- Con Decreti del Direttore Generale della S.U.A. n. 1339 del 03/02/20025, 2442 del 21/02/2025, n. 3343 del 10/03/2025, n. 3930 del 19/03/2025, n. 4167 del 24/03/2025, n. 5545 del 14/04/2025, 5709 del 16/4/2025 sono stati aggiudicati i lotti relativamente alla gara di che trattasi all'operatore;
- in particolare, i lotti 451, 519, 520 sono stati aggiudicati al Fornitore Altais Pharma Srl;
- con convenzione rep. 3420/2025 il Fornitore ha stipulato per il solo lotto 451 e al contempo si è dato atto del subentro per i lotti 519 e 520 della società Pharmaidea Srl a socio unico in virtù dell'avvenuto trasferimento della concessione esclusiva di commercializzazione, giusta istanza 175221/2025 e comunicazione a mezzo pec del 08/05/2025, con efficacia a far data dal 31.03.2025;
- le verifiche sull'operatore economico hanno dato esito positivo, giusta nota prot. n.708095 del 25/09/2025;
- con nota Prot. N. 841216 del 05/11/2025, il RUP ha preso atto delle verifiche e autorizzato a procedere con il presente atto, avente efficacia a far data dal 31.03.2025;
- il Fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva n. 211470702 per un importo pari a EUR 8.372,16 (Euro ottomilatrecentosettantadue/16), emessa in Napoli, in data 11/11/2025 da Unipol Assicurazioni S.P.A. e presentato altresì la documentazione richiesta dal Capitolato d'oneri ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha dichiarato di accettare il Patto di Integrità approvato con D.G.R. n. 33 del 30 gennaio 2019;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di uniformarsi ai principi e per quanto compatibili ai doveri di condotta previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel Codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 357 del 21 luglio 2023, e si impegna a darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore delle Amministrazioni, pena la risoluzione della Convenzione;
- il Fornitore ha dichiarato di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023 e con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione attesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla Convenzione stessa, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la SUA nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.
- resta espressamente inteso che la S.U.A. e la Regione Calabria non potranno, in nessun caso, essere ritenute responsabili per atti o attività delle Aziende Contraenti; parimenti, ogni Azienda Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

da ente certificatore autorizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – VALORI DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli “Atti di gara”, tutti i documenti richiamati e i relativi allegati, l’offerta del Fornitore, relativi ai lotti aggiudicati, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - **Atti di gara:** il Capitolato d’Oneri, il Capitolato tecnico e i loro relativi allegati concernenti l’*“Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria la per la fornitura di farmaci A_PHT destinati alle Aziende Sanitarie del Sistema Sanitario della Regione Calabria nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”*;
 - **Aziende Sanitarie e/o Aziende e/o Contraente/i:** le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario della Regione Calabria che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura nell’ambito dei cui territori di competenza e presso le quali il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
 - **Fornitore:** l’operatore economico l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio con cui è sottoscritta la presente convenzione che, a seguito della procedura per la scelta del contraente, è
 - **Convenzione:** il presente Atto/Contratto stipulato tra il Fornitore di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie/Amministrazioni contraenti attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara;
 - **Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il contratto con il quale le Aziende Sanitarie e Ospedaliere impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta, redatto secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara. A tali Ordinativi di fornitura verrà data esecuzione anche tramite singole richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie specificheranno, di volta in volta, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
 - **Offerta:** l’offerta del Fornitore presentata per la fornitura di cui alla presente Convenzione;
 - **Importo massimo spendibile:** si intende il valore pari all’importo aggiudicato per ciascun lotto;

ART. 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via graduata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dai suoi allegati, dalle Offerte economiche degli Aggiudicatari, dal Capitolato d’Oneri e dai relativi allegati —che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo della presente Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile (di seguito C.C.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

3. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso della Convenzione/Ordinativo di fornitura.

ART. 4 – OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITA' MASSIMA

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di farmaci A_PHT destinati alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (Appalto specifico n.13) e la prestazione dei servizi connessi. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti a fornire i prodotti di cui al precedente comma, nonché a eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Aziende Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto.
2. L'esercizio di tale opzione è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
3. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere sono descritti nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno previsto per la durata della fornitura.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione della Convenzione.
5. Il quantitativo massimo di prodotto indicato in gara per singolo lotto è puramente indicativo e non vincolante, ed esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle Aziende Contraenti.
6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Contraenti, né tanto meno la S.U.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo offerto, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.
7. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico), per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite della presente Convenzione, negli Atti di Gara e nell'Offerta del Fornitore e relativi allegati. Gli ordinativi di fornitura tra ciascuna singola Azienda Contraente e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dagli Atti di Gara e dall'Offerta del Fornitore e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 5 – DURATA E OPZIONI

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, la presente Convenzione, escluse le eventuali opzioni, ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, ovvero dalla data di autorizzazione di esecuzione in via d'urgenza.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
3. I singoli ordinativi di Fornitura dovranno avere data di scadenza non superiore alla data di scadenza della Convenzione e della sua eventuale proroga, indipendentemente dalla data di emissione degli ordinativi stessi.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

4. La S.U.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
5. La SUA si riserva di prorogare la Convenzione per una durata massima pari a 6 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.lgs. 36/2023. L'esercizio di tale opzione è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza della Convenzione.
6. In casi eccezionali, la Convenzione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate dall'art. 120 c. 11, del D.lgs. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.
7. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara.
8. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Aziende potranno emettere Ordinativi di Fornitura. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla stessa, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende possono aderire alla stessa, per emettere Ordinativi di fornitura.
9. La SUA si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
10. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
11. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura, le Aziende devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: CIG; tipologia e quantità di prodotti richiesti; importo della fornitura; luoghi di consegna; estremi per la fatturazione; indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo PEC.
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

1. È di competenza delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria il controllo in merito all'esecuzione dei contratti discendenti, i controlli qualitativi e quantitativi e quant'altro riportato dal Capitolato Tecnico, negli atti di gara e nella presente Convenzione.
2. Le Aziende Contraenti anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico ed all'eventuale scheda tecnica dell'Offerta.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla S.U.A. ed alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il controllo quali-quantitativo viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Azienda Sanitaria e Ospedaliera. La verifica di conformità di cui al precedente comma si



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dei suoi; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

5. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dal capitolato e dagli atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico. Il Fornitore deve a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con le aziende le modalità del ritiro entro i termini definiti dal Capitolato tecnico. L'Amministrazione/Azienda Sanitaria e Ospedaliera contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore interessato.

ART. 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO/FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria e Ospedaliera contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti, o, comunque, della S.U.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la S.U.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende sanitarie e ospedaliere stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende sanitarie e ospedaliere continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria e Ospedaliera contraenti potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
7. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e Ospedaliere e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, nel rispetto di tutte le



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere e/o alla S.U.A., per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la S.U.A. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
12. Inoltre, ogni Azienda sanitaria e ospedaliera contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ART. 9. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto dagli articoli della presente Convenzione a:
 - a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito dalla Convenzione e negli Atti di gara;
 - b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c. eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - d. attenersi alle disposizioni emanate dal Referente dell'Azienda sanitaria e Ospedaliera per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente;
 - e. organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Azienda Sanitaria e Ospedaliera contraente;
 - f. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - g. dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura;
 - h. manlevare e tenere indenni la S.U.A., nonché le Aziende sanitarie e Ospedaliere contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - i. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti le forniture oggetto della Convenzione;
 - j. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda sanitaria e ospedaliera;
 - k. essere consapevole che l'Azienda sanitaria e ospedaliera si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
 - l. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla S.U.A./Aziende sanitarie e ospedaliere di monitorare la conformità della prestazione delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura;
 - m. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - n. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Referente dell'azienda. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - o. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D. Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura in



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- p. mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della S.U.A. e/o delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti;
- q. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.
- r. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile della Fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Azienda sanitaria e ospedaliera contraente come descritto nel capitolato tecnico;
- s. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla S.U.A. e a ciascuna Azienda in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione secondo quanto previsto al successivo articolo 12;
- t. rispettare le prescrizioni contenute negli atti di Gara, e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- u. assistere le Aziende Contraenti e la S.U.A. alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- v. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini delle Aziende;
- w. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Aziende di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- x. verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Azienda Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- y. eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Azienda contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura.
- z. non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo previsto per il lotto, informando tempestivamente l'Azienda e la SUA;
- aa. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- bb. fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- cc. informare la S.U.A. e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto della Convenzione;
- dd. consentire alla S.U.A., nonché alle Aziende, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ee. manlevare e tenere indenni la S.U.A, nonché le Aziende Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- ff. non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione regionale e/o delle Aziende che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- gg. In caso di disponibilità di formulazioni migliorative della fornitura oggetto del contratto e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata del contratto, il Fornitore si impegna ad informare il RUP, Il Settore n.3 "ASSISTENZA FARMACEUTICA - ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE – EDUCAZIONE



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO" del Dipartimento SALUTE E WELFARE e la SUA . Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dal RUP. Resta inteso che la sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo se la Regione Calabria avrà effettuato con esito positivo la valutazione in presenza di miglioramento delle caratteristiche del farmaco offerto rispetto all'originario. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte della SUA Calabria dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione/affiancamento, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.
7. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, la S.U.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta, tuttavia, onere delle Aziende contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Azienda ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Azienda stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende sanitarie e ospedaliere, il Fornitore si obbliga a erogare la fornitura con le modalità descritte negli atti di gara.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende sanitarie e ospedaliere, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti.

ART. 12 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, oltre ai servizi più strettamente collegati all'oggetto dell'appalto e descritti nel Capitolato tecnico unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.

Art. 12.1. Trasporto e Consegna

1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico e negli atti di gara, nel rispetto delle tempistiche in esso previste; ciascuna Azienda Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.
2. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico e negli atti di gara e dalla presente Convenzione.

Art. 12.2. Servizio di supporto ed assistenza

1. Il Fornitore dichiara di avere attivato i servizi connessi alla fornitura (recapiti email e call center dedicati alla fornitura) e si impegna a mantenerli operativi per tutta la durata della Convenzione con le modalità previste dal Capitolato Tecnico e negli atti di gara
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla S.U.A. e alle Aziende i report di sintesi relativi alla fornitura secondo quanto indicato dal Capitolato Tecnico e negli atti di gara

ART. 13 – VARIAZIONE CANALE DISTRIBUTIVO

1. Nel caso in cui durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura l'AIFA dovesse aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali, che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, ne consegue che il fornitore dovrà garantire la fornitura, ovvero gli ordini provenienti dalle Aziende Sanitarie regionali senza oneri aggiuntivi e fino alla scadenza naturale della Convenzione e dell'Ordinativo stesso.

ART. 14 – CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto e aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi).
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo "Revisione Prezzi" e nell'articolo "Rinegoziazione".
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria e Ospedaliera, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere,



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

6. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende sanitarie e Ospedaliere contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
7. La SUA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende contraenti.
8. Il corrispettivo sarà versato dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica. Le Aziende non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.
9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno disposti, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara) e il numero di gara. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN. Il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore è tenuto, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i. Ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i dovrà essere comunicata dal fornitore entro e non oltre 7 giorni dalla stessa. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.
10. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari"
11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende contraenti interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende contraenti. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende contraenti. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende contraenti e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.
12. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
13. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

14. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla S.U.A. ed alla Azienda contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale di Committenza e della Azienda contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
15. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla S.U.A.
16. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136.
17. Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Azienda contraente in seguito alla risoluzione della Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Azienda contraente può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni realizzate, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

ART. 15 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolto di diritto per il Fornitore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dello stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI E IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI EQUIVALENTI

1. Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.
2. L'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.
3. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione appaltante.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
5. La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla avvenuta comunicazione ai nuovi Ordinativi ed alle prestazioni degli Ordinativi in corso non ancora eseguite (richieste di consegna emesse successivamente alla comunicazione, servizi prestati successivamente alla comunicazione) e comporterà un aggiornamento dei prezzi offerti.
6. Per i medicinali A, H, PHT e tutti quelli oggetto di rinegoziazioni AIFA le variazioni di prezzo saranno quelle determinate dall'AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell'aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l'AIFA, salvo variazioni più favorevoli all'Amministrazione. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla SUA entro 10 giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l'Ordine di consegna emesso dalle Aziende Sanitarie. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione della SUA e/o delle Aziende Sanitarie.
7. Per ciò che concerne i prodotti appartenenti a tutte le altre classi terapeutiche, la SUA Calabria si riserva di valutare le richieste di aumento del prezzo avanzate dagli operatori per mezzo di specifica documentazione atta ad argomentare tale incremento.
8. In nessun caso la revisione dei prezzi di cui ai commi 1-5 potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite precedentemente alla data di approvazione della stessa.
9. In caso di cambio di regime del farmaco, da prezzo al pubblico a prezzo ex factory, considerata l'invariabilità dello sconto offerto in gara, il nuovo prezzo da applicare al contratto verrà determinato applicando sul prezzo derivante dal nuovo regime, la percentuale di sconto offerta in gara.
10. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il fornitore ha l'obbligo di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad un prezzo non superiore a quello del medicinale equivalente con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
11. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, la SUA e/o le Aziende contraenti potranno recedere, rispettivamente, dalla Convenzione e dai relativi contratti, comunicando il detto recesso tramite posta elettronica certificata con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 C.C.
12. Nel caso immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, la Convenzione e gli Ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale sia stato rideterminato ai sensi del comma 9, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della relativa procedura di gara e si intendono risolti contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario

ARTICOLO 17 - RINEGOZIAZIONE

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo alla S.U.A. il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. La S.U.A. valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento alla stazione appaltante.
6. Il Fornitore deve informare la S.U.A. non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della S.U.A. e delle Aziende contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

ART. 18 – PENALI

1. La Centrale di committenza e le Aziende contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della fornitura eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Azienda richiedente) o imputabili all'Azienda, qualora non vengano rispettati le tempistiche e le condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico (atti di gara), la singola Azienda ha la facoltà di applicare penalità per come di seguito previsto:
 - Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
 - Ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
 - Mancato invio della reportistica prevista nel paragrafo "servizi connessi alla fornitura"
3. Nello specifico: per ogni giorno di ritardo, per ragioni non imputabili all'Azienda, né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, le Aziende applicano al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la Richiesta di Consegna sia stata solo parzialmente evasa, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
4. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all'art. 1671 c.c.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria contraente, né a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce per difformità quali/quantitativa, le Aziende si riservano la facoltà di applicare le penali pari all'1 per mille del valore della merce ritenuta non idonea.
6. In caso di difformità della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:

Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;

Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;

Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nei documenti di gara; in tali casi le Aziende applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

danno.

ART. 19 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Contraente; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda contraente che ha richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle singole Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
2. È fatta salva la facoltà per l'Azienda di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
3. In ogni caso ciascuna singola Azienda Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la S.U.A. potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate dalle singole Aziende Contraenti, regolarmente comunicate e documentate. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
4. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ulteriori specifiche sono riportate nell'Allegato Schema di Convenzione.
5. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
6. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.
7. L'applicazione delle penali previste dall'art 16 non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

ART. 20 – GARANZIE DEFINITIVE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali ciascun Fornitore per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore della SUA e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, c. 2, C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della SUA. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 c. 8 del Dlgs 36/2023.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 C.C., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUA e le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SUA e delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, per quanto di ragione, verso il



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti trasmettono alla SUA a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Lo svincolo è automatico. A tal fine i Fornitori trasmettono all'istituto garante adeguata documentazione in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUA.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti e/o la SUA hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della SUA che delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 C.C., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 C.C.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 22 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla S.U.A. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la S.U.A., nonché le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ART 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti e/o la S.U.A. potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda sanitaria e ospedaliere contraente e/o dalla S.U.A., per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione con il Fornitore inadempiente e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. 36/2023, l'Azienda sanitaria e ospedaliera contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzie definitive";
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".
4. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:
 - applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - esito positivo delle verifiche antimafia;
 - cessione di tutto o parte del Contratto;
 - subappalto non autorizzato;
 - ingiustificata sospensione della fornitura;
 - perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- fallimento o altre procedure concorsuali;
 - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
 - violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
 - mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di procedura;
 - nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.
 - in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
5. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della S.U.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione la S.U.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.U.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
 7. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla S.U.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso S.U.A. e/o le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
 9. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.U.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
 10. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.
 11. Nel caso di risoluzione la S.U.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART 24 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Aziende contraenti e/o la S.U.A. per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Capitolato d'oneri relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

- iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Azienda Sanitaria e Ospedaliera, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 5. In caso di recesso di cui ai precedenti commi il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
 6. L'Azienda Sanitaria e ospedaliera contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti.
 8. Qualora la S.U.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende sanitarie, che potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ART. 25 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie e ospedaliere, alla SUA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato dalla S.U.A. Ciascun Fornitore si impegna a depositare presso la SUA, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
4. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda sanitaria e ospedaliera contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la S.U.A. non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la SUA procederà a



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.U.A. e/o delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la S.U.A. e/o le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
 8. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la S.U.A. potrà risolvere la Convenzione e le Aziende sanitarie contraenti, l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
 11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023

ART. 26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura di competenza, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ART. 27 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Contraenti e/o della S.U.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Contraenti e la S.U.A. Calabria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Contraenti e/o della S.U.A.
3. Le S.U.A. Calabria e le Aziende contraenti si impegnano a informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Regione Calabria/ Aziende sanitarie e ospedaliere Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART 28 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO individua nella persona del Sig. Gianpiero De Mestria il Responsabile della Fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della S.U.A., nonché di ciascuna Azienda Sanitaria e ospedaliere contraente.



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: telefono: 030/66261, email amministrazione@pharmaidea.com, PEC: pharmaidea@legalmail.it
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla S.U.A. nonché a ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera contraente.

ART. 29 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Azienda nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, Allegato "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.
3. La S.U.A., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
5. In ogni caso le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, aderendo alla Convenzione o con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla S.U.A., da parte del Fornitore e/o delle singole Aziende sanitarie e ospedaliere, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
6. Ove in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Il Fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
9. La S.U.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione, nonché ai singoli Ordinativi di



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la S.U.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Aziende e al Fornitore aggiudicatario.

10. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore. Le Aziende Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono alla S.U.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli ordinativi di fornitura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte della S.U.A. gli impegni presi con la presente Convenzione.
11. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
12. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

Titolare del trattamento dei dati personali è la S.U.A. al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Il responsabile per la protezione dei dati personali della S.U.A. è contattabile all'indirizzo email: sua@pec.regione.calabria.it.

Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Aziende Contraenti e il Fornitore garantiscono di impegnarsi e attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 31 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti di gara, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e relativi allegati, nonché: dalle disposizioni in vigore per le Aziende Sanitarie e ospedaliere; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente fornitura è, altresì, regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e dagli atti di gara.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

ART. 33 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in casi d'uso.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie e ospedaliere contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 34 - SPESE AMMINISTRATIVE

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi con le Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende sanitarie e ospedaliere.

ART. 35 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

Nei casi previsti dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023 la S.U.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture se tecnicamente e economicamente possibile.

ART. 36 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti alla presente Convenzione, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice.
2. Qualora la controversia riguardi l'esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso Ordinativo sia superiore a 1 milione di euro.

ART. 37- DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:

Regione Calabria SUA – PEC: sua@pec.regione.calabria.it,

Fornitore: PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO – PEC: pharmaidea@legalmail.it

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili, mediante Posta certificata.

In caso di modifica dell'indirizzo pec le parti si impegnano a comunicarlo tempestivamente e comunque entro massimo 3 giorni lavorativi.

ART. 38 - CLAUSOLA FINALE

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, qualunque modifica scritta alla presente Convenzione; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3 Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Regione Calabria*

Il Fornitore*

Avv. Roberta PORCELLI

PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i



Regione Calabria

CONVENZIONE

Appalto specifico n. 13 indetto dalla Regione Calabria - SUA, per la fornitura di farmaci A-PHT destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria nell'ambito dello SDA per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

La sottoscritta Sig. Gianpiero De Mestri, nella sua qualità di Presidente del CDA del Fornitore PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata e Opzioni), Articolo 8 (Condizioni del servizio e fornitura), Articolo 8 (e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Prestazioni e servizi connessi), Artt. 13 (Variazione Canale Distributivo), Articolo 14 (Corrispettivi, modalità di pagamento, tracciabilità), Articolo 15 (Trasparenza) Articolo 16 (Revisione dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti), Articolo 17 (Rinegoziazione) Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Procedimenti di contestazione dell'inadempimento), Articolo 20 (Garanzie), Articolo 21 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Clausola risolutiva espressa a), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Responsabile della fornitura), Articolo 29 (Direzione dell'Esecuzione del Contratto), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Disciplina Applicabile), Articolo 32 (Foro competente), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Spese amministrative), Articolo 35 (Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del fornitore), Articolo 36 (Collegio consuntivo tecn), Articolo 37 (Domicilio parti e comunicazioni), Articolo 38 (Clausola finale).

Il Fornitore

PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO